

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2194)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(SPADOLINI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(CARTA)

(V. Stampato Camera n. 3827)

*approvato dalla VII Commissione permanente (Difesa)
della Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 1987*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 febbraio 1987*

**Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale
del Corpo delle capitanerie di porto**

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il quadro XI — ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto — della tabella n. 2, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, già sostituito dalla tabella D, allegata alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito da quello riportato in allegato alla presente legge.

Art. 2.

1. I numeri massimi dei contrammiragli e dei capitani di vascello, previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono aumentati rispettivamente di tre unità e di ventiquattro unità. Le predette aliquote in aumento sono riservate agli ufficiali di detti gradi appartenenti al ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 3.

1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di ammiraglio ispettore, previsto dal quadro XI di cui all'articolo 1, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, ha inizio dal terzo anno successivo a quello cui è riferito l'ultimo quadro di avanzamento a tale grado, formato sulla base della normativa in vigore precedentemente alla entrata in vigore della presente legge.

2. La prima promozione al grado di ammiraglio ispettore da effettuare ai sensi del comma 1 non può comunque avere decorrenza precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di contrammiraglio, previsto dal quadro

XI di cui all'articolo 1, ha inizio dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. A decorrere dal quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni annuali al grado di capitano di vascello del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto è pari a quello riportato alla colonna 5 del quadro XI di cui all'articolo 1.

2. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni al predetto grado è stabilito come segue:

- a) n. 7 promozioni nel primo e nel secondo anno;
- b) n. 8 promozioni nel terzo anno;
- c) n. 9 promozioni nel quarto anno.

Art. 6.

1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, quale risulta dalla colonna 5 del quadro XI di cui all'articolo 1, ha inizio a decorrere dal quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni al predetto grado è stabilito come segue:

- a) n. 11 promozioni nel primo anno;
- b) n. 12 promozioni nel secondo anno;
- c) n. 14 promozioni nel terzo anno;
- d) n. 16 promozioni nel quarto anno.

Art. 7.

1. Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori stabiliti dal quadro XI di cui all'articolo 1, i capitani di corvetta e i sottotenenti di vascello non possono essere promossi al gra-

do superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito una permanenza minima di 4 anni.

Art. 8.

1. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto non può superare un dodicesimo dell'organico complessivo degli ufficiali inferiori quale risulta dal quadro XI di cui all'articolo 1.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40.000.000 per l'anno 1987, in lire 250.000.000 per l'anno 1988 e in lire 490.000.000 per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

XI — RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Ammiraglio Ispettore	—	—	1	—	—
Contrammiraglio	scelta	—	9	1 ogni 3 anni (b)	tutti
Capitano di vascello	scelta	12 mesi come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima retta da ufficiale ammiraglio, o incarico equipollente	58	1 o 2 (c)	1/5 dei capitani di vascello non ancora valutati
Capitano di fregata	scelta	12 mesi come comandante di un compartimento marittimo, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima, o incarico equipollente	156	10	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati o di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta	anzianità	—	88	—	—
Tenente di vascello	scelta	12 mesi come capo di ufficio circondariale marittimo; superare gli esami prescritti	224	17 o 18 (d)	1/12 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: XI — RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Sottotenente di vascello	anzianità	18 mesi di servizio in una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo; superare gli esami prescritti	114	—	—
Guardiamarina	anzianità	—	—	—	—

NOTE

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Salvo il disposto dell'articolo 31.

(c) Ciclo di cinque anni: 2 promozioni nel primo, secondo quarto e quinto anno; una promozione nel terzo anno.

(d) Ciclo di cinque anni: 18 promozioni nel primo, terzo e quinto anno; 17 promozioni nel secondo e quarto anno.